



INTERFIDI S.C. di Garanzia Collettiva Fidi a r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

INDICE

[STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....](#)

[PREMESSA](#)

[1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001.....](#)

[1.1 Normativa di riferimento.....](#)

[1.2 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente.....](#)

[2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....](#)

[3 I PROCESSI AZIENDALI.....](#)

[4 I REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/2001 E QUELLI APPLICABILI.....](#)

[4.1 Elenco Gruppi di Reati.....](#)

[4.2 Reati potenzialmente realizzabili.....](#)

[5 ORGANISMO DI VIGILANZA.....](#)

[5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....](#)

[5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....](#)

[5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....](#)

[5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....](#)

[6 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO](#)

[7 SISTEMA DISCIPLINARE.....](#)

[7.1 Principi generali.....](#)

[7.2 Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti \(non dirigenti\)](#)

[7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....](#)

[7.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.....](#)

[7.5 Violazioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di una società esterna in outsourcing.....](#)

[ALLEGATO 1.....](#)

TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e da una specifica “Valutazione del Rischio” (allegato 1), predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per INTERFIDI, contemplate nel Decreto. Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

La “Valutazione del Rischio” descrive per ciascuna tipologia di reato previste nel Decreto le Attività Sensibili e gli strumenti di controllo previsti al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il modello è inoltre corredato di una TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (allegato 1)

PREMESSA

INTERFIDI è un Confidi iscritto nell’elenco speciale ex art. 155 comma 4 TUB, il cui oggetto sociale è l’esercizio di attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni..

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001

1.1 Normativa di riferimento

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa da:

- persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.

In base al disposto del D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001);
- reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo indicati all'art. 25-bis D.Lgs 231/2001;
- alcune fattispecie di reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea) indicati all'art. 25-ter D.Lgs 231/2001;

- reati contro il mercato (quali delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore) inseriti dagli art. 25-bis.1 e art. 25 novies del D.Lgs 231/2001;
- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25 quater D.Lgs 231/2001, delitti di criminalità organizzata (inseriti dall'art. 24-ter, D.Lgs n. 231/2001) e verso l'autorità giudiziaria (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) come inserito dall'art. 25-decies, D.Lgs 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù), indicati all'art. 25–quinquies D.Lgs 231/2001;
- reati ambientali (quali distruzione di specie animali o vegetali protette, deterioramento di habitat protetti, tratta di specie in estinzione, scarico acque reflue, rifiuti; inquinamento di suolo-sottosuolo-acque, emissioni in atmosfera, sostanze lesive dell'ozono, inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque), indicati all'art. 25–undecies D.Lgs 231/2001;
- reati legati all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina) dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, indicati all'art. . 25–duodecies D.Lgs 231/2001.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società. Viceversa la società non risponde (art. 5, comma 2, D.Lgs 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

1.2 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente

Il D.Lgs 231/2001 prevede l'esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un organo interno dotato di poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;

- le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente;
- non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (infra paragrafo 3).

Al fine di esonerare la responsabilità dell'Ente, i suddetti Modelli devono soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione da parte di INTERFIDI di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 ha comportato un'attività di revisione del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il D.Lgs 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso.

Il D.Lgs 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli articoli 6 e 7 del decreto, un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal decreto.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001 un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare la mappatura dei processi aziendali, ed in particolare di quelli a rischio;
- Individuare i reati applicabili possibili all'interno dei processi
- Valutare la probabilità di accadimento dell'evento e gli eventuali presidi "on-line" di prevenzione
- Definire i sistemi di controllo che permettono di verificare le attività e bloccare rapidamente i rischi



INTERFIDI, conformemente alle esigenze sopradescritte poste dal Decreto ha avviato una serie di attività dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse del Confidi.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma del Confidi.

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle deleghe gestionali interne alla luce dell'organigramma aziendale.

Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e Gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati

In relazione alle singole attività a rischio reato si è verificata la sufficienza o meno, del contenuto del Codice Etico, adottato.

Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti del Confidi sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

Comunicazione al personale e sua formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato

uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Attività svolte attraverso società di servizi

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte da società esterne.

Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate / linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

3. I PROCESSI AZIENDALI

Nella mappatura dei processi si è tenuto conto della struttura aziendale, sia interna sia dei processi in outsourcing che, impattando sul servizio offerto, hanno influenza diretta sull'operatività. Sono inoltre possibili, in outsourcing, attività trasversali di sorveglianza (revisori contabili, audit di vigilanza ecc.)

PROCESSO	Figure Interne Coinvolte	Figure Esterne Coinvolte
ADESIONE	Personale della Sede e di eventuali sedi distaccate, Funzione Affari Generali e Legali	Eventuali operatori esterni di supporto
ISTRUTTORIA	Personale della Sede e di eventuali sedi distaccate	Eventuali operatori esterni di supporto
ANALISI	Personale della Sede e Componenti del Comitato Tecnico	Eventuale supporto di analisti
DELIBERA	Consiglio di Amministrazione, Responsabili di Sede	
MONITORAGGIO	Unità Monitoraggio, Personale della Sede e di eventuali sedi distaccate	Professionisti esterni per i servizi legali
CONTENZIOSO	Personale interno della funzione Affari Generali e Legali o dell'Ufficio Contenzioso	Professionisti esterni per i servizi legali
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Direzione Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Personale interno per i servizi amministrativi	Professionisti esterni
ACQUISTO BENI E/O SERVIZI	Consiglio di Amministrazione Responsabili di Sede Responsabili di Funzione	
PERSONALE	Consiglio di Amministrazione, Responsabili di Sede	Società esterna di Consulenza del Personale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

ATTIVITA' COMMERCIALI E MARKETING	Personale della funzione Commerciale Responsabili di Sede	Società esterne di Consulenza
SEGNALAZIONI	Personale interno demandato a seguire la parte amministrativa	Società esterna del Sistema Informativo di Segnalazione, Collegio Sindacale
SISTEMI INFORMATIVI	Personale interno demandato a seguire la parte informatica	Società esterna del Sistema Gestionale
ANTIRICICLAGGIO	Personale interno demandato all'Ufficio Antiriciclaggio	Società esterna del Sistema Gestionale
SICUREZZA E AMBIENTE	Direzione, Amministrazione del Personale	RSP, Medico
VIGILANZA E CONTROLLI	Consiglio di Amministrazione Responsabili di Sede	Vigilanza di B.I. Revisione legale e contabile

PROCESSO	Descrizione del Processo
ADESIONE	Il processo associativo riguarda un insieme di attività che attengono alla qualità di socio esemplificato nelle sue diverse fasi: a. ricevimento della domanda di adesione b. istruttoria della domanda di adesione c. delibera della domanda di adesione e successivi adempimenti d. modifica e scioglimento del rapporto associativo e. operatività verso i soci
ISTRUTTORIA	La fase di istruttoria rappresenta il momento in cui si raccoglie tutta la documentazione necessaria per consentire una valutazione corretta del socio richiedente, del progetto finanziario, dell'opportunità di concedere il finanziamento. L'analisi ha lo scopo di effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del socio richiedente il finanziamento, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, di valutare correttamente il rischio che il Confidi si accolla e di conseguenza di determinare la percentuale di garanzia concessa, di deliberare la concessione della garanzia (o, in alternativa, di respingerla). Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio e di analisi documentabile "tracciato" sia nella procedura telematica del Confidi, sia in quella cartacea.
ANALISI	La fase di analisi della domanda di garanzia rappresenta il momento di valutazione del merito creditizio. La valutazione del merito creditizio tiene conto, oltre che dello score, di ogni altra informazione utile, storica e/o prospettica, nonché della presenza di ulteriori garanzie.
DELIBERA	La fase di delibera interessa le modalità di esercizio

	del potere di delibera della concessione della garanzia e dei meccanismi di delega individuati dal Consiglio di Amministrazione verso gli altri organi deliberanti (Comitato Credito e Direttore Generale).
MONITORAGGIO	<p>L'attività di monitoraggio è incentrata sulla gestione delle posizioni anomale e delle esposizioni deteriorate nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.</p> <p>Il Confidi deve valutare il rischio di deterioramento del grado di affidabilità in via autonoma in base alle informazioni disponibili e a quelle ricevute dalla banca erogante.</p>
CONTENZIOSO	L'attività riguarda la gestione delle posizioni deteriorate dal momento in cui viene accertata l'impraticabilità di ogni iniziativa volta al ritorno in bonis della posizione.
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	<p>L'attività è volta ad assicurare la corretta organizzazione e gestione del sistema contabile interno, la predisposizione e la redazione del bilancio di esercizio ed infrannuali volti ad un controllo trimestrale di competenza ed un puntuale invio dei dati societari (legati agli obblighi TUB).</p> <p>Vi attengono tutte le attività connesse alla predisposizione del bilancio che è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS</p>
ACQUISTO BENI E/O SERVIZI	<p>L'attività attiene alla gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei rapporti con gli istituti di credito in ordine alla tenuta dei rapporti di conto corrente; • della contrattualistica della società (scadenziario dei contratti, scadenziario dei pagamenti e verifica della completezza della documentazione) • degli acquisti.
PERSONALE	<p>L'attività riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curare l'amministrazione del personale (compilazione dei libri obbligatori, moduli richiesta ferie e/o permessi, certificati medici ecc.); • supportare il Presidente del CdA nella definizione dei parametri per la valutazione del personale nell'attività di selezione; • fare predisporre i contratti di lavoro per il personale dipendente; • curare i rapporti con il consulente per l'elaborazione delle buste paga; • effettuare tutti i pagamenti attinenti al personale ed i compensi in favore degli amministratori.

ATTIVITA' COMMERCIALI E MARKETING	<p>Attengono all'attività commerciale, compiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione commerciale • Gestione del portafoglio prodotti • Monitoraggio e controllo <ul style="list-style-type: none"> • Attengono all'attività di marketing compiti di: • Impostazione delle linee guida in materia di politiche strategiche di comunicazione e marketing e gestione delle attività necessarie alla realizzazione operativa degli obiettivi di comunicazione e marketing definiti • Aggiornamento e manutenzione dei contenuti relativi alla parte pubblica del sito internet.
SEGNALAZIONI	<p>Riguarda le attività connesse alle segnalazioni di vigilanza che sono effettuate verso le banche dati private e alla Banca d'Italia, dalle banche convenzionate, sulle imprese beneficiarie della garanzia Interfidi.</p>
SISTEMI INFORMATIVI	<p>L'attività riguarda il presidio del corretto esercizio e funzionamento dei sistemi aziendali di elaborazione e di trasmissione delle informazioni.</p> <p>Per quanto attiene al servizio reattivo ai rischi gestito dalle singole Banche Eroganti, le attività attengono alla verifica della corretta predisposizione da parte del fornitore del flusso mensile e gestione della corrispondenza giornaliera, attivando ove opportuno le funzioni interessate.</p>
ANTIRICICLAGGIO	<p>Le attività attengono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; • collaborare nell'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio; • verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi; • verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale; • prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali, effettuando in via preventiva le valutazioni di competenza in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi; • curare la trasmissione mensile all'UIF dei

	<p>dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaborare con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione nella predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori; • predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e presentare, almeno una volta l'anno, agli organi aziendali una relazione sulle azioni intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale; • svolgere le attività di verifica rafforzata della clientela; • curare la predisposizione/aggiornamento di un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
SICUREZZA E AMBIENTE	<p>La funzione, di pertinenza diretta della presidenza coadiuvata da figure esterne di consulenza, deve gestire e controllare la conformità dell'azienda con la legislazione di sicurezza e igiene sul lavoro, e in materia ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare la Valutazione dei Rischi e mantenere aggiornate le misure di prevenzione e protezione • Tenere aggiornata la documentazione di sicurezza • Tenere aggiornata la formazione delle figure aziendali • Verificare la correttezza delle operazioni aziendali nei confronti della legislazione ambientale
VIGILANZA E CONTROLLI	<p>Attiene alle attività di verifica e di controllo del rispetto della normativa TUB</p>

4. I REATI PREVISTI DAL D.LGS.231/2001

4.1 Elenco Gruppi di Reati

L'elenco degli articoli dei codici e delle leggi, e le relative sanzioni, sono riportati, per esteso, nell'ALLEGATO 2 - TABELLA REATI/ILLECITI, con riferimenti legislativi e sanzioni (Revisione del gennaio 2016)

4.2 Descrizione dei Reati potenzialmente realizzabili:

A) reati indicati dall'art. 24 sulla gestione dei finanziamenti pubblici:

riguarda le ipotesi di indebita percezione, erogazione e truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico di contributi o provvidenze pubbliche, nonché di frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico. Si richiamano espressamente gli articoli del codice penale: 316-bis (Malversazione a danno dello Stato); 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); 640 c.2 n.l (Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico); 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 640-ter (Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico).

B) reati indicati nell'art. 24-bis relativi ai delitti informatici e sul trattamento dei dati:

introdotto dall'art. 7 della l. 18 marzo 2008, n. 48 recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, concerne i delitti informatici e sul trattamento illecito dei dati di cui ai seguenti articoli del codice penale: 491-bis (Falsità in un documento informatico), 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

C) reati indicati nell'art. 24-ter relativi ai delitti di criminalità organizzata:

inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c. 29 riguarda i delitti di criminalità organizzata di cui ai seguenti articoli del codice penale: 416 (Associazione per delinquere) c.6: "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, 601 - Tratta di persone - e 602 - Acquisto e alienazione di schiavi), 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniera), 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), ed i seguenti ulteriori artt. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 407 c.2 lett. a), n. 5) c.p.p. (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, o tipo guerra, o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

D) reati indicati dall'art. 25 relativi ai rapporti con la PA:

contempla i delitti di corruzione e concussione di pubblici ufficiali. Sono espressamente richiamati i reati del C.p.: artt. 317 (Concussione), 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare

o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

E) reati indicati dall'art. 25-bis sulle falsità:

introdotto dall'art. 6 d.-l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni da l. 23 novembre 2001 n. 409 e modificato da l. 23 luglio 2009 n. 99, richiama i delitti in materia di falsità in monete, in carte del credito pubblico e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Sono espressamente richiamati i reati di cui ai seguenti artt. del C.p.: 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Sono reati contro la pubblica fede che istituzionalmente possono riguardare l'attività bancaria, ma non direttamente quella dei Confidi.

F) reati previsti dall'art. 25-bis 1 sui delitti contro l'industria e il commercio:

introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, riguarda i delitti contro l'industria e il commercio di cui ai seguenti articoli del C.p.: 513 (Turbata libertà dell'industria e del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517- quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 514 (Frode contro le industrie nazionali).

G) reati societari indicati dall'art. 25-ter:

introdotto dall'art. 3 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il Titolo XI del Libro V del codice civile recante la disciplina dei reati societari, estende la responsabilità amministrativa delle sole società commerciali nei casi in cui i soggetti posti in posizione apicale o i loro sottoposti commettano nell'interesse della società stessa, e quindi nella consapevolezza di agire in suo favore, uno dei reati societari previsti, vale a dire false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cc. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625 c. 2, c.c.), formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). A questi è stato aggiunto, dall'art. 31 della L. 262/05 sulla tutela del risparmio, il reato ex art. 2629-bis c.c. di omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte di un amministratore o di un componente del comitato di gestione di società quotate in mercati regolamentati o, per quanto di diretto interesse, di un intermediario bancario o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale e sottoposto alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia. Al riguardo si segnala che le condotte sono ancora sanzionate penalmente ai sensi degli artt.173-bis d.lgs, 58/98 (TUF) e 27 d.lgs. 39/2010, benché dalla loro commissione non possa derivare alcuna sanzione per l'ente. V. Cass. S.U., 26 giugno 2011 n. 34476: "il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,

nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità".

Fattispecie che riguardano da vicino gli intermediari bancari e finanziari, sia in quanto costituiti sotto forma di società commerciali, sia in quanto soggetti vigilati, anche se, come noto, per la insorgenza della responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che l'autore del reato abbia agito consapevolmente anche nell'interesse della società e questa non abbia adottato adeguate misure per evitare una simile condotta e l'evento.

H) reati indicati dall'art. 25-quater sul finanziamento di organizzazioni e gruppi terroristici:

introdotto dall'art. 3 della lo 14 gennaio 2003, n. 7 (ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività. A differenza delle altre analoghe disposizioni, che contengono il preciso richiamo delle singole fattispecie criminali che costituiscono i c.d. reati presupposto a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater si limita ad un richiamo in bianco dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Questa formulazione fonda la sua ratio nella continua evoluzione e trasformazione del fenomeno terrorismo, che sempre più assume risvolti transnazionali, che comportano conseguentemente un continuo aggiornamento ed evoluzione dell'apparato normativo di contrasto, e nell'esigenza di rendere aperta la norma a tutte le future fattispecie penali in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

I) reato indicato dall'art. 25-quater.1:

inserito dall'art. 8 della lo 9 gennaio 2006, n. 7, che all'art. 6 ha introdotto l'art. 583-bis c.p., che prevede e punisce il nuovo reato concernente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili effettuate in assenza di esigenze terapeutiche. Risponde all'esigenza di evitare che chi è dedito a tali pratiche, pur estranee alla nostra tradizione e ripudiate dalla nostra cultura, trovi comunque complicità o assistenza in strutture nazionali.

L) reati indicati dall'art. 25-quinquies:

introdotto dall'art. 5 della lo 11 agosto 2003, n. 228, successivamente integrato e modificato dalla lo 6 febbraio 2006 n. 38, recanti, rispettivamente, misure contro la tratta delle persone e contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. Si richiamano espressamente i seguenti delitti del codice penale: art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), art. 600-bis (Prostituzione minorile), art. 600-ter (Pornografia minorile), art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), art. 600-quater.l (Pornografia virtuale), art. 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione), art. 601 (Tratta di persone), art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). Appare evidente come si tratti di fattispecie di difficile riscontro nell'ambito dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, sebbene non possa a priori escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali sia detenuto o venga conservato ad opera di dipendenti o collaboratori esterni materiale pornografico minorile anche sottoforma di immagini virtuali. Ciò nonostante, in questi casi se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.

M) reati indicati dall'art. 25-sexies:

introdotto dall'art. 9 c.3 della lo 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), rubricato "Abusi di mercato", richiama i reati di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione del mercato" previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 184 e 185 del d.lgs. 58/98 (TUF). Si tratta di reati che non riguardano unicamente gli apicali ed i sottoposti delle società quotate, bensì tutti gli intermediari bancari e finanziari che, in funzione delle attività svolte, assumono il ruolo (rilevante in materia di abusi di mercato) di investitori molto attivi sui mercati o di azionisti rilevanti, e ancora gli stessi intermediari bancari e finanziari preposti all'emissione e/o alla gestione di titoli (ad esempio obbligazioni o cartolarizzazioni). Le ipotesi di reato di "Abuso di informazioni privilegiate", previste dal citato art. 184, costituiscono anche un illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 187-bis TUF. Mentre alle ipotesi delittuose di "Manipolazione del mercato", previste dal citato art. 185 TUF, si aggiungono le ulteriori fattispecie, costituenti illeciti amministrativi, previste dall'art. 187-ter TUF.

N) reati indicati dall'art. 25-septies:

introdotto dall'art. 9 della lo 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiama i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per quanto riguarda l'attività di garanzia collettiva dei fidi, si tratta di reati che possono rilevare nell'ambito interno, relativo ai locali aziendali delle sedi, filiali e dipendenze, in quanto luoghi di lavoro ove prestano la propria opera dipendenti, collaboratori e/o maestranze di ditte esterne cui vengano appaltati lavori o servizi.

O) reati indicati dall'art. 25-octies:

introdotto dall'art. 63 c.3 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, richiama i delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (rispettivamente, artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.). Sono le figure dei reati connessi con fenomeni di riciclaggio, rilevanti anche per l'attività di garanzia collettiva fidi.

P) reati indicati dall'art. 25-novies (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99):

introdotto dalla lo 23 luglio 2009, n. 99, relativo ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt. 171, cc. 1 lett. a-bis) e 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della lo 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Q) reati indicati dall'art. 25-decies (l. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4):

introdotto dalla lo 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, riguarda l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

R) "reati transnazionali" di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146:

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di "reato transnazionale", che ricorre quando il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni e nella sua commissione sia coinvolto un gruppo criminale organizzato ed il reato sia commesso in più di uno Stato, ovvero, pur essendo stato commesso in uno Stato, una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in altro Stato, ovvero il reato sia stato commesso da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, oppure abbia prodotto effetti sostanziali in un altro Stato.

In questi casi i reati idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli di associazione per delinquere e di associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniero, di cui,

rispettivamente, agli artt. 416 e 416-bis c.p.; nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art. 291-quater del t.u. delle leggi in materia doganale, ed il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui all'art. 74 t.u. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati associativi si prevede, inoltre, la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività. Altri reati transnazionali rilevanti a questi fini sono quelli inerenti il traffico di migranti, di cui all'art. 12 cc. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d. lgs. n. 286/98, e di intralcio alla giustizia mediante induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto e punito dall'art. 377-bis c.p., e mediante favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p.

S) reati indicati nell'art. 25-undecies "Reati ambientali":

introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011 n.121, 'estende la responsabilità amministrativa a carico degli enti alle fattispecie dei c.d. "reati ambientali" ex artt. 727-bis e 733-bis c.p. (introdotti con il medesimo provvedimento) e di quelli previsti da taluni provvedimenti speciali, quali i reati ambientali di cui al d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Testo unico Ambiente; nonché alcuni reati previsti dalla L. 150 del 1992 in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione e dalla L. 549 del 28 dicembre 1993 a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente e dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 relativo all'inquinamento provocato dalle navi. In particolare, sono state introdotte nel codice penale le due nuove figure contravvenzionali degli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis C.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); assumono rilevanza a questi fini anche:

A) i seguenti reati ambientali, previsti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Testo unico Ambiente:

a) art. 137, cc. 2 e 3, 5, 11, 13 d.lgs. 152/2006 (scarico di acque reflue industriali);

b) art.256, cc. l, 3,4, 5, 6, d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);

c) art. 257, cc. 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (Omessa Bonifica);

d) art.258, c. 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);

e) art. 259, c. l, d.lgs. 152/2006 (traffico illecito dei rifiuti);

f) art. 260, cc. 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

g) art. 260 bis, cc. 6, 7, 8 d.lgs. 152/2006 (SISTRI - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

h) art. 279, c. 5, d.lgs. 152/2006 (Superamento dei valori limite della qualità dell'aria);

B) i reati previsti dalla l. 7 febbraio 1992 n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), quali quelli di cui agli artt.

- 1, in materia di commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione individuati nei relativi allegati;

- 2, in materia di importazione/esportazione/riesportazione, vendita, esposizione per la vendita, detenzione e trasporto, anche per conto terzi, di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti, di cui al precedente art. 1;

- 3-bis, alle fattispecie previste dall'art.16, paragrafo 1 lett. a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o

informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze

falsi o alterati per i quali si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo 111 del C.p.;

- 6, in materia di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

C) i reati previsti dall'art.3 C. 6, della l. 28 dicembre 1993 n.549 a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente;

D) i reati previsti dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, concernenti, rispettivamente, l'inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

T) reati indicati nell'art. 25-duodecies "Reati sfruttamento di lavoratori esteri irregolari":

introdotto dal d.lgs. 16.7.2012 n.109, prevede il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'art. 22 c.12-bis d.lgs. 25.7.2012, n. 286 (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), concerne i reati di sfruttamento di lavoratori esteri irregolari. Sono previste ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già contemplato dall'art. 22 C. 12 del Testo Unico sull'immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero quando a) vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori, b) vengano occupati minori in età non lavorativa, c) ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale. Per favorire l'emersione degli illeciti si prevede, inoltre, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Questa tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto, le caratteristiche dell'OdV devono essere:

- autonomia e indipendenza - intesa come "non coinvolgimento" diretto dei componenti dell'OdV nelle attività di gestione;
- professionalità - considerata come l'insieme delle competenze tecniche adeguate alla funzione che è tenuto a svolgere;

- continuità d'azione - intesa come svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche misura contaminare la visione dell'azienda.

INTERFIDI ha affidato le attribuzioni proprie del Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs.231/2001, ad un Organismo di composizione mista composto da tre membri esterni alla struttura con comprovate esperienze nel settore.

I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e rimangono in carica per un triennio (l'incarico è rinnovabile).

L'OdV è dotato di un proprio regolamento interno di funzionamento. Il regolamento costituisce un atto proprio dell'OdV.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o alle integrazioni e modifiche apportate alla disciplina di riferimento sia a livello nazionale che a livello comunitario.
- Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e /o della struttura aziendale. A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni provenienti dai suddetti soggetti devono essere scritte (anche via e-mail):
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- effettuare controlli (anche non predeterminati) periodici presso le funzioni e i processi aziendali sensibili, al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite. Il contenuto dei controlli fa parte di un programma preventivo espressamente finalizzato alle caratteristiche del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie per l'espletamento delle proprie attività;
- intervenire in caso di accertata violazione al presente Modello e/o comunque di rilevamento di atti e/o condotte, anche nello stato del tentativo, in grado di comportare l'attivazione di un

procedimento a carico della società ai sensi del Decreto, inviando le opportune segnalazioni al Consiglio di Amministrazione;

Per lo svolgimento di tali compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali. A tal fine ai singoli componenti dell'OdV sono attribuite le più ampie facoltà in materia di trattamento dei dati personali, precisate in specifico documento recante la designazione quali incaricati del trattamento ed il mansionario dei compiti e delle facoltà, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003. Qualora ne emergesse la necessità, ad uno dei componenti dell'OdV verranno attribuite le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali trattati dall'OdV;
- dispone di capacità di spesa su autorizzazione del CdA e di risorse professionali ritenute adeguate per l'espletamento del proprio incarico;
- si avvale del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello, alla sua eventuale implementazione od a situazioni specifiche.

Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'OdV e dalla funzione Servizi Affari Generali e Legali.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile di funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione o la presunta violazione del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una verifica interna. Dette decisioni, con le relative motivazioni, devono essere adeguatamente comunicate al Consiglio di Amministrazione;
- al fine di consentire un controllo diffuso sull'operato di tutti i soggetti Destinatari del Modello, le segnalazioni potranno essere ricevute in qualsiasi forma scritta ed orale. In quest'ultimo caso, il componente dell'OdV ricevente redigerà apposito verbale da conservarsi con le modalità di seguito indicate;
- l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante; le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio informatico e/o

cartaceo per un periodo di 10 anni al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV;

- dovranno essere previste ed adottate specifiche misure di sicurezza in conformità ai più elevati standard previsti dal Decreto Legislativo 196/2003.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

L'OdV sovrintende all'attività di gestione dei reclami presentati dalla clientela.

6. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO

La Direzione è responsabile per la corretta diffusione del Modello e per la formazione del personale in merito all'applicazione del medesimo, al rispetto del Codice Etico e alla corretta applicazione dei Protocolli Operativi.

Il Modello, con gli allegati, sarà comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso, attraverso una nota informativa interna trasmessa elettronicamente, con la quale verrà riportato l'indirizzo della sezione del sito intranet aziendale, nel quale risiedono i documenti descrittivi del Modello. I nuovi assunti verranno informati attraverso una nota informativa informatica appena in possesso delle credenziali di accesso al sito internet aziendale.

I programmi formativi di aggiornamento e i contenuti delle note informative dovranno essere oggetto di discussione con l'OdV e non potranno essere adottati ed implementati in assenza del parere di quest'ultimo.

Ai fini della validità del sistema sanzionatorio la pubblicità è ottemperata mediante la pubblicazione nell'apposita sezione all'interno del sito internet aziendale.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società, ed è perciò rivolto a tutti i Destinatari del Modello stesso, e cioè, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, ai Componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti, e ai Dipendenti. Poiché il Modello e il Codice Etico introducono regole di per sé vincolanti per tali Destinatari, le rispettive infrazioni, sono sanzionate indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso, nonché dalla determinazione di

qualsiasi danno. In particolare l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

Le categorie paradigmatiche delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (ad esempio inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) di minore rilievo;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati, a prescindere dall'effettiva realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico - o, comunque adozione di comportamenti - tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto.

Per quanto riguarda, in particolare, la prevenzione dei reati introdotti all'art. 25-septies dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (ossia omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime "commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"), o quello all'art.25-undecies (reati ambientali) saranno sanzionabili le violazioni dei doveri imposti ai lavoratori dal C.C.N.L. per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come le violazioni di ogni altro dovere di prevenzione previsto dalla legge in capo ai lavoratori, compreso il corretto stoccaggio e trattamento dei rifiuti prodotti dalla società; e così, in particolare, a titolo esemplificativo:

1. l'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale dei lavoratori stessi, e relativi alla corretta gestione e stoccaggio dei rifiuti;
2. il rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari risultanti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
3. la scorretta utilizzazione di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro e, in particolare, la disattivazione o manomissione di ripari, protezioni o altri congegni del genere, lo scorretto deposito e smaltimento di rifiuti;
4. la mancata o scorretta utilizzazione dei dispositivi di sicurezza, compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale;
5. la mancata immediata segnalazione ai superiori di deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale compresa le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza o avrebbero dovuto venire a conoscenza, in relazione alle mansioni ed alla competenza professionale;

6. il mancato intervento diretto, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze e possibilità di ciascuno, per eliminare o ridurre le suddette deficienze o altri pericoli, anche astenendosi dalla prosecuzione dell'attività pericolosa.

A tali categorie di illeciti disciplinari saranno applicabili le sanzioni di seguito specificate (in funzione della natura del rapporto) secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria e genere (o generi adiacenti) di sanzione e, comunque, in proporzione alla gravità della fattispecie oggettiva, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorso di precedenti, al ruolo istituzionale e/o alla qualificazione professionale dell'autore, al grado di fiducia coesenziale alle mansioni, e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.

7.2. Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coesenziale alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d."Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva - il sistema disciplinare di cui all'art. 7, comma 4°, lett. b) del Decreto è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

Per queste ultime, perciò, si fa riferimento all'art. 23 del C.C.N.L., che prevede "l'applicazione dei seguenti provvedimenti, secondo la gravità dell'infrazione":

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Per la procedura applicativa di tali sanzioni, si fa riferimento all'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", ed agli articoli 23, secondo paragrafo e seguenti, e 24, ultimo paragrafo.

Per la "sospensione cautelare" in corso di procedura applicativa, si fa riferimento all'art. 26.

La Società rende edotti i propri dipendenti del fatto che il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) e che, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, ed in particolare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui sopra, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.

In particolare, ai fini dell'art. 7, comma 1°, dello "Statuto dei Lavoratori", la società pubblica il presente Modello e il Codice Etico, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare preesistente, tramite affissione degli estratti rilevanti nelle apposite bacheche della Società accessibile a tutti i lavoratori, in uno con il predetto codice disciplinare.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini D.Lgs. 231/2001, spetterà al Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione. Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio dell'azione disciplinare in esame potrà/dovrà essere promosso dall'OdV, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione la notizia dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Nei confronti dei dirigenti, compresi in particolare quelli apicali - pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare ad hoc - la Società - in ossequio all'art. 6, 2° comma, lett. e) del Decreto, alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nonché alle norme di rinvio residuale da parte del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende - ha ritenuto di estendere il sistema sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale.

Così - a parte l'azione di responsabilità risarcitoria - le sanzioni applicabili ai dirigenti della Società sono individuate nel:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 3 giorni di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) il licenziamento per mancanze, con preavviso o senza, a seconda della gravità.

Per la procedura di contestazione ed irrogazione saranno applicati comunque il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori".

Inoltre la Società provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare per i dirigenti, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

Sarà comunque applicabile, inoltre, la sospensione cautelare.

La competenza per la contestazione nei confronti dei dirigenti compresi quelli apicali spetta alla Direzione, mentre l'esercizio dell'azione disciplinare spetta al Consiglio di Amministrazione.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio delle rispettive azioni disciplinari nei confronti dei medesimi potrà/dovrà essere promosso dall'Organismo di Vigilanza, sottoponendo al presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

7.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione

La competenza ad irrogare le sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione spettano al Consiglio stesso o, in occasione di violazioni di diversi propri membri, all'Assemblea dei Soci, su parere del Collegio Sindacale.

In caso di notizia di reati (ai sensi del presente Modello) da parte di uno dei membri del Collegio Sindacale spetta al Collegio stesso la denuncia; in presenza di reati (ai sensi del presente Modello) compiuti dal Collegio Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, spetta all'Assemblea dei Soci decidere in merito alla denuncia.

7.5 Violazioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di una società esterna in outsourcing

La violazione del Modello e/o del Codice Etico, accertata dall'OdV e verificata dal Consiglio di Amministrazione, porterà a provvedimenti contrattuali nei modi e nelle azioni previste dal Contratto tra INTERFIDI e la società esterna, comprese le possibilità di rescissione del contratto e di richiesta di risarcimento dei danni subiti.